

(N. 1808)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore BOCCASSI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1951

---

Modifica della legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante le scuole convitto professionali per infermiere e le scuole specializzate di medicina, pubblica igiene, ed assistenza sociale per assistenti sanitarie e visitatrici, e del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, riguardante il regolamento per l'esecuzione del decreto-legge suddetto e del decreto 30 settembre 1938, n. 1631, riguardante l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi è dubbio sulla necessità di definire la normale situazione infermieristica, situazione anormale di cui risente profondamente il buon andamento degli ospedali.

Basta pensare che da una parte le vigenti disposizioni di legge, allo scopo di elevare il valore tecnico, culturale della categoria infermieri, prevedono per il personale ospedaliero di prima categoria il possesso del diploma di infermiere professionale da conseguirsi presso le scuole convitto; mentre in contrapposto tale qualifica professionale è riservata solo a persone di sesso femminile che abbiano conseguito un titolo di studio pari alle medie inferiori, e che possono restare nelle scuole convitto almeno due anni.

Basta pensare che vengono esclusi tutti gli uomini che sono tutt'altro che i meno indicati, come per i reparti di urologia, di ortopedia, dermoceltici, psichiatria, ecc.

La professione infermieristica deve essere aperta a tutti, uomini e donne, purchè la loro elevazione culturale sia opportunamente estesa e migliorata, senza sottoporli ad un grave onere finanziario per onseguirla come si pretenderebbe con l'obbligo di soggiornare due anni nelle scuole convitto, privandoli cioè di una inderogabile necessità di un quotidiano guadagno.

Inoltre è da considerare il fatto che le necessità ospedaliere richiedono invero un numero di infermieri così elevato, che partendo dal presupposto di fornire solo personale diplomato, tale necessità non può essere soddisfatta certamente dalle attuali 35 scuole convitto.

Il problema dunque è quello di elevare la categoria infermieristica rendendo nello stesso tempo la carriera accessibile a ogni classe, e pertanto per conseguire questo scopo non vi è dubbio che un serio libero insegnamento

corrisponde meglio di un insegnamento di convitto obbligatorio. Appare pertanto evidente la necessità di creare presso i grandi ospedali delle scuole libere professionali analoghe, per programma didattico, a quelle già esistenti, ma senza l'obbligo della convivenza interna e con la massima larghezza nelle iscrizioni.

Sarà facile per i dirigenti garantirsi sulla frequenza e sul profitto degli allievi operando attraverso seri esami le necessarie selezioni, mentre d'altra parte gli allievi potranno utilizzare le ore libere dall'insegnamento per un lavoro remunerato o per inderogabili occupazioni familiari, addestrandosi a quell'alternar-

si di attività assistenziali e domestiche che saranno nel domani il loro abituale modo di vivere. Si noti inoltre che per la mancanza di un titolo di studio elevato, si può integrare benissimo l'insegnamento sanitario con un corso di italiano, di storia, di geografia pari a quanto già si attua nelle scuole professionali per altre categorie.

In questo modo si sopperirà alle necessità ospedaliere e alla preparazione degli infermieri di ambo i sessi conformemente alle esigenze tecniche e moderne e alle condizioni sociali del popolo italiano.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

A parziale modifica dell'articolo 1 della legge 18 marzo 1926, n. 562, gli enti ivi indicati possono essere autorizzati dai competenti Ministeri ad istituire scuole professionali ospedaliere per infermieri di ambo i sessi con deroga dalla obbligatorietà dell'internato in convitto.

## Art. 2.

In deroga all'articolo 6 della legge 18 marzo 1926, n. 562, le scuole professionali di nuova creazione dovranno funzionare presso ospedali di prima categoria anche in aggiunta ad eventuali scuole convitto già esistenti.

Anche in ospedali di seconda categoria, con sufficiente attrezzatura, potranno essere istituite scuole professionali di cui all'articolo 1.

## Art. 3.

Gli allievi già in possesso del diploma generico, che siano in servizio presso pubblici ospedali già da cinque anni, sono esonerati dal tirocinio pratico purchè questo sia svolto nelle mansioni di infermiere.

## Art. 4.

A parziale modifica dell'articolo 20 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, sono ammessi alle scuole professionali ospedaliere gli allievi in possesso anche del solo certificato di licenza elementare, purchè completato da un corso di cultura generale con esami finali secondo i programmi in materia delle altre scuole professionali da svolgersi durante il biennio.

## Art. 5.

Nelle Commissioni permanenti centrali di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1926, n. 562 — ed in quelle locali menzionate dall'articolo 94 del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, farà parte anche un rappresentante delle scuole professionali ospedaliere designato dalla Federazione nazionale tra il personale dipendente da Ospedali ed Opere Pie.

## Art. 6.

Per quanto concerne le modalità di insegnamento, i programmi, lo stato giuridico, i mezzi finanziari, valgono in quanto non modificate dagli articoli precedenti, le norme stabilite dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le norme transitorie di cui al Titolo VIII del regio decreto-legge 21 novembre 1929, n. 2330, che intendonsi applicabili anche alle scuole professionali ospedaliere di nuova creazione.